

FAQ EMAS-RAEE

1. DESCRIZIONE E FINALITÀ DELLE MISURE DI INCENTIVAZIONE

1.1 Quali sono le finalità delle misure di incentivazione previste dal DM 15 giugno 2022?

Le misure previste dal DM 15 giugno 2022 sono atte a incentivare l'introduzione volontaria, nelle imprese che effettuano le operazioni di trattamento dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), del sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS).

1.2 Cos'è EMAS?

Il Sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS = Eco-Management and Audit Scheme) è un sistema a cui possono aderire volontariamente le imprese e le organizzazioni, sia pubbliche che private, aventi sede nel territorio della Comunità Europea o al di fuori di esso.

1.3 A cosa serve EMAS?

EMAS è uno strumento volontario rivolto alle imprese e alle organizzazioni che desiderano impegnarsi nel valutare e migliorare la propria efficienza ambientale, nonché a fornire al pubblico e ai soggetti interessati informazioni sulla propria gestione ambientale.

2. SOGGETTI AMMISSIBILI E SOGGETTI ESCLUSI

2.1 A chi sono rivolte le misure di incentivazione previste dal DM 15 giugno 2022?

Le misure di incentivazione sono rivolte alle imprese che effettuano operazioni di trattamento di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), autorizzate ai sensi dell'art. 208 o dell'art. 213 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

2.2 Quali sono gli ulteriori requisiti necessari per poter presentare domanda di accesso all'agevolazione?

Al momento di presentazione della domanda, le imprese devono:

- a) risultare regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese;
- b) risultare iscritte all'assicurazione generale obbligatoria o alle forme esclusive e sostitutive della medesima oppure alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
- c) non essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e non devono sussistere nei loro confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- d) non trovarsi in stato di liquidazione o essere, comunque, soggette a una procedura concorsuale con finalità liquidatoria;

Fermo restando il possesso dei predetti requisiti, in fase di liquidazione delle agevolazioni, si procederà a verificare:

- l'iscrizione dell'impresa nell'elenco del Centro di Coordinamento RAEE, previsto dall'art. 33, comma 2 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n.49 (vd. FAQ 6.1);
- l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (*white list*) tenuto dalle Prefetture (vd. FAQ 6.1).

2.3 Cosa devono certificare le imprese che intendono accedere al contributo?

Le imprese che effettuano il trattamento di RAEE che intendono accedere al contributo devono certificare l'avvio della procedura per l'ottenimento della registrazione EMAS, nonché produrre la relativa documentazione.

2.4 Quali imprese sono escluse dall'attribuzione dei contributi economici previsti dal DM 15 giugno 2022?

Ai sensi dell'art. 4, comma 5 del DM 15 giugno 2022, sono escluse le imprese che al momento di presentazione dell'istanza:

- siano già in possesso della certificazione EMAS;
- abbiano concluso il procedimento per l'ottenimento della Registrazione EMAS.

2.5 Posso fare domanda di accesso all'agevolazione se ho già presentato istanza di registrazione all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA)?

No, poiché il procedimento risulterebbe concluso (vedi FAQ 2.4). A pena di esclusione, la presentazione dell'istanza di registrazione all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) **deve avvenire successivamente** alla presentazione della domanda di accesso all'agevolazione.

3. CONTRIBUTO CONCEDIBILE, DOCUMENTI DA ALLEGARE E SPESE AMMISSIBILI

3.1 Quale è l'ammontare massimo del contributo previsto?

Il contributo concesso è pari all'importo sostenuto per l'ottenimento della certificazione EMAS e comunque fino ad un massimo di € 15.000,00 per ciascuna impresa beneficiaria.

Tuttavia, nel caso in cui l'ammontare complessivo richiesto dalle imprese fosse superiore all'ammontare della dotazione finanziaria prevista di € 500.000,00, il Ministero procederà al riparto delle risorse disponibili in proporzione all'importo dell'agevolazione spettante a ciascuna impresa beneficiaria. In tal caso, tutte le imprese beneficiarie concorrono al riparto senza alcuna priorità connessa al momento della presentazione della domanda.

Le agevolazioni sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 e successive modifiche e integrazioni, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" (vd. FAQ 5.2 e 5.3).

3.2 Quali sono i documenti da allegare all'istanza per attestare l'avvio della procedura per l'ottenimento della Registrazione EMAS?

I documenti da allegare per attestare l'avvio della procedura sono:

- la dichiarazione del verificatore ambientale (accreditato) sulle attività di verifica e convalida ai sensi dell'allegato VII del Regolamento (CE) n. 1221/2009 (EMAS);
- la dichiarazione ambientale convalidata in conformità all'allegato IV del Regolamento (CE) n. 1221/2009 (EMAS).

3.3 Quali sono le spese ammissibili all'agevolazione?

Sono ammissibili le spese sostenute e **debitamente documentate** relative a:

- contratto stipulato con il verificatore ambientale accreditato per le attività di verifica e convalida ai sensi dell'allegato VII del Regolamento (CE) n. 1221/2009;
- eventuale contratto di consulenza per la realizzazione di una o più attività previste per l'ottenimento della registrazione ai sensi del Regolamento (CE) n. 1221/2009 - EMAS (analisi ambientale, sistema di gestione ambientale, dichiarazione ambientale).

3.4 Che tipo di documenti devono essere allegati all'istanza per documentare le spese sostenute?

Il tipo di documenti da allegare all'istanza per documentare le spese effettivamente sostenute sono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, contratti, fatture, attestazioni di pagamento (es. bonifici bancari, assegni etc.).

3.5 Quali spese non sono ammesse all'agevolazione?

Non sono ammesse:

- le spese relative a imposte e tasse (es. IVA);
- le spese riferite ai costi di mantenimento della certificazione.

4. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO

4.1 Quali sono i termini per la trasmissione dell'istanza di accesso allo sportello 2023?

L'invio delle istanze di accesso può essere effettuato, utilizzando **esclusivamente** la procedura informatica accessibile al link <http://padigitale.invitalia.it> a partire **dalle ore 12.00 del 4 settembre 2023 e fino alle ore 23.59 del 18 settembre 2023**.

4.2 Posso inviare la domanda di accesso all'agevolazione tramite PEC?

No. Le domande di agevolazione devono essere presentate esclusivamente tramite la procedura informatica accessibile al link <http://padigitale.invitalia.it>

Le domande presentate tramite canali diversi non saranno prese in considerazione.

4.3 Chi è il soggetto autorizzato all'inserimento dell'istanza sulla piattaforma digitale?

L'accesso alla procedura informatica, la compilazione e la sottoscrizione con firma digitale dell'istanza di accesso al contributo sono riservate esclusivamente al Rappresentante legale del soggetto proponente, ovvero ad altro soggetto delegato al quale è stato conferito potere di rappresentanza per la compilazione. In caso di soggetto delegato, è necessario allegare l'atto che comprova tale delega e il documento d'identità del soggetto delegato.

4.4 Come si accede alla procedura informatica finalizzata alla trasmissione delle istanze e come si compila correttamente la domanda?

Ai fini della compilazione e invio della domanda di accesso alle agevolazioni, il soggetto istante deve:

- a) accedere alla procedura informatica accessibile al link <http://padigitale.invitalia.it> attraverso l'utilizzo di SPID, CIE o CNS;
- b) selezionare la misura "RAEE EMAS";
- c) inserire le informazioni e i dati richiesti per la compilazione della domanda;
- d) generare il modulo di domanda in formato "pdf" immodificabile, contenente le informazioni e i dati forniti dal soggetto istante e apporre la firma digitale;
- e) caricare il modulo di domanda firmato digitalmente con i previsti allegati;
- f) inviare la domanda; il sistema genera il codice identificativo della stessa. A conferma del buon esito delle operazioni di caricamento e trasmissione della domanda, il sistema rilascia un'attestazione di avvenuta presentazione della domanda di agevolazione.

Le domande di accesso al contributo si intendono correttamente trasmesse solo a seguito del **rilascio da parte della procedura informatica dell'attestazione** di avvenuta presentazione della domanda di agevolazione, rilasciata dal sistema al termine della procedura descritta.

4.5 Quante domande può presentare ciascun soggetto istante?

Ciascun soggetto istante può presentare una sola domanda di ammissione alle agevolazioni.

4.6 È prevista un'apertura periodica dello sportello agevolativo?

Fermi restando i termini riferiti alla presentazione delle istanze nel 2023 (vd. FAQ 4.1), l'articolo 2, comma 3, del decreto direttoriale 3 aprile 2023 prevede che l'accesso all'agevolazione sia attivato annualmente, nel primo semestre di ciascuna annualità, con avviso sul sito istituzionale del *Ministero* – www.mase.gov.it – Sezione "News" e "Bandi e Avvisi".

5. CONCESSIONE DELL'AGEVOLAZIONE E REGOLAMENTO AIUTI "DE MINIMIS"

5.1 Come si determina la concessione delle agevolazioni?

A seguito della chiusura dello sportello di presentazione delle istanze, il Ministero, tramite il soggetto attuatore, verifica la completezza e la regolarità della domanda e della documentazione allegata, nonché il possesso dei requisiti di ammissibilità sulla base delle dichiarazioni rese dal soggetto istante.

Relativamente alle istanze la cui verifica ha avuto esito negativo, ovvero risulti incompleta la documentazione dell'istanza, il Ministero procede alla trasmissione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza.

Relativamente alle istanze che risultano complete e le cui verifiche si concludono con esito positivo, il Ministero determina l'agevolazione concedibile entro i limiti delle risorse disponibili, tenendo conto dell'eventuale riparto, e adotta uno o più

provvedimenti cumulativi di concessione delle agevolazioni da pubblicare sul sito web del Ministero stesso.

5.2 Quali verifiche effettua il Ministero ai fini dell'applicazione del Regolamento (UE) relativo agli aiuti "de minimis"?

Il Ministero, per il tramite del soggetto attuatore, Invitalia, verifica che il soggetto proponente rispetti i criteri di cui regolamento (UE) n. 1407/2013 "de minimis", secondo cui l'importo complessivo degli aiuti concessi a tale titolo ad "un'impresa unica" (vd. FAQ 5.3) non può superare i 200.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari (ossia l'esercizio finanziario in cui viene concessa l'agevolazione e i due esercizi precedenti).

5.3 Cosa si intende per "impresa unica" nel modulo di domanda di agevolazione?

La definizione di "impresa unica" è stata introdotta dalla Commissione Europea all'art. 2, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1407/2013, recante l'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis». Per "impresa unica" si intende un insieme di imprese fra le quali esiste almeno una delle seguenti relazioni:

- un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni sopra riportate, per il tramite di una o più altre imprese, sono anch'esse considerate un'"impresa unica".

Si precisa che, in base al regolamento «de minimis», l'applicazione del suddetto criterio è limitato alle imprese dello stesso Stato membro. Pertanto, ai fini dell'individuazione dell'"impresa unica" non è rilevante il fatto che un'impresa sia controllata o controlli un'impresa localizzata in un altro Stato.

6. VERIFICHE PROPEDEUTICHE ALL'EROGAZIONE, CONTROLLI SUCCESSIVI E OBBLIGHI DEI BENEFICIARI

6.1 Quali verifiche effettua il Ministero prima di liquidare il contributo?

Il contributo è erogato dal Ministero, per il tramite del soggetto attuatore, Invitalia, previa verifica della regolarità contributiva (DURC) e della regolarità fiscale del soggetto beneficiario.

In caso di irregolarità nell'ambito delle predette attività di verifica, il Ministero eroga l'agevolazione secondo le modalità e i tempi previsti dalle procedure per l'attivazione

dell'intervento sostitutivo (art. 31 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98), ovvero a segnalare l'inadempimento alle amministrazioni competenti.

Ulteriori verifiche propedeutiche all'erogazione del contributo sono:

- assenza del beneficiario nell'elenco dei soggetti tenuti alla restituzione di aiuti illegali oggetto di decisione di recupero, attraverso apposita "visura Deggendorf" rilasciata dal RNA;
- iscrizione del beneficiario nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (*white list*) tenuto dalle Prefetture;
- iscrizione del beneficiario nell'elenco dei titolari degli impianti di trattamento dei RAEE gestito dal Centro di coordinamento, secondo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49.

6.2 Dopo l'erogazione dell'agevolazione sono previsti controlli da parte del Ministero?

Si. Successivamente all'erogazione del contributo, il Ministero, per il tramite del soggetto attuatore, Invitalia, effettua controlli a campione per accertare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rilasciate dai soggetti beneficiari in sede di richiesta di agevolazione.

Inoltre, trascorsi 90 giorni dall'erogazione del contributo, il Ministero, per il tramite del soggetto attuatore, Invitalia, verifica che tutti i soggetti beneficiari abbiano effettuato la richiesta di registrazione presso ISPRA.

6.3 Quali sono gli obblighi dei soggetti beneficiari?

Ai sensi dell'art. 9 del DM 15 giugno 2022, i soggetti beneficiari dell'agevolazione sono tenuti a:

- consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dal Ministero, anche mediante sopralluoghi, al fine di verificare l'effettivo svolgimento delle attività oggetto di concessione dell'agevolazione e la sussistenza dei requisiti previsti dal decreto;
- corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposte dal Ministero o dal soggetto attuatore, Invitalia, allo scopo di effettuare il monitoraggio e la valutazione degli effetti dei benefici concessi.

7. REVOCHE

7.1 Sono previste cause di revoca delle agevolazioni?

Si. Ferme restando le disposizioni vigenti per le responsabilità penali relative alle dichiarazioni mendaci, Il Ministero dispone la revoca, totale o parziale, del contributo e procede al recupero delle risorse erogate, nei seguenti casi:

- qualora sia accertato il mancato possesso di uno o più requisiti di ammissibilità, ovvero risulti irregolare la documentazione prodotta per fatti comunque imputabili al soggetto beneficiario e non sanabili;

- qualora risultino false o non conformi le dichiarazioni rese e sottoscritte dal soggetto beneficiario nell'ambito del procedimento;
- qualora il soggetto beneficiario non adempia agli obblighi di cui all'art. 9 del DM 15 giugno 2022 (vd. FAQ 6.3);
- qualora il soggetto beneficiario non consenta le attività di controllo di cui all'art. 10 del DM 15 giugno 2022 (vd. FAQ 6.2).